



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> SALUTE E POLITICHE SOCIALI <i>Area:</i> POLITICHE PER L'INCLUSIONE		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Attuazione art. 6, commi da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale.			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE SOCIALI, SPORT E SICUREZZA		
DI CONCERTO	_____		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> <small>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO</small>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 25/10/2016 prot. 666	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: “Attuazione art. 6, commi da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale”.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza

- VISTA la legge regionale dell'11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla direzione ed al personale regionale”;
- VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione”;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”;
- VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 18, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 31 dicembre 2015, n. 776 “Bilancio di revisione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 55 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18”;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 che, all'art. 26, stabilisce che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale delle persone

affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali sono da erogarsi a carico delle Aziende Sanitarie Locali;

- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, in particolare l'articolo 3-septies e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge dell'8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, allegato 1 punto 1.C “Area integrazione socio-sanitaria”;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 6 giugno 1997, n. 2499, recante i primi provvedimenti per la realizzazione nel Lazio delle residenze sanitarie assistenziali. Leggi regionali 41 del 1993, 55 del 1993 e regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2001, n. 859 relativa al concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali. Criteri e modalità di distribuzione dei contributi di cui alle ll.rr. n. 41 del 1993, n. 55 del 1993 e r.r. n.1 del 1994;
- VISTA la legge regionale del 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” così come modificata dalle successive leggi regionali n. 2 del 2004 e n. 27 del 2006;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2006, n. 424 “Legge regionale 3 marzo 2003, n.4 - Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2006, n. 867 con la quale è stato adottato il regolamento regionale del 26 gennaio 2007 n. 2 recante “Disposizioni in merito alla verifica di compatibilità ed al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lett. b) della stessa l.r. n. 4 del 2003” che, tra l'altro, rende esecutive le abrogazioni previste dall'art. 23 comma 1 della stessa legge regionale n. 4 del 2003, ivi

compresa l'abrogazione della legge regionale 41 del 1993 e del regolamento regionale n. 1 del 1994;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 2007, n. 98 "Attuazione Patto per il risanamento, lo sviluppo, il riequilibrio e la modernizzazione della Sanità del Lazio. Rimodulazione diaria giornaliera residenze sanitarie assistenziali";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2008, n. 173 "Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di residenze sanitarie assistenziali, neuropsichiatriche e di altra assistenza sanitaria territoriale dei soggetti erogatori privati accreditati per l'anno 2008. Attuazione del Piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'art 1 comma 180 legge 311 del 2004: obiettivi specifici 1.1 - 2.2";
- VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 29 dicembre 2009 n. U0095 "Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (d.p.c.m. del 29 novembre 2001)", che stabilisce la quota di compartecipazione a carico dell'utente o del Comune di residenza per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale;
- VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 1 luglio 2010 n. U0051 "Decreto del Commissario ad Acta U0095 del 2009. Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (d.p.c.m. 29 novembre 2001): Decorrenza ed ulteriori disposizioni", che stabilisce il 1° luglio 2010 quale data per l'avvio dell'introduzione della quota di compartecipazione a carico dell'utente assistito in regime residenziale e semiresidenziale in modalità di mantenimento, presso i centri di riabilitazione ex articolo 26, legge 833 del 1978 o a carico del Comune di residenza;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2010, n. 380 "Decreti U0095 del 2009 e U0051 del 2010 - Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Criteri e modalità", che ha stabilito i criteri e le modalità del concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2011, n. 466 "Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni per la compartecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali – chiarimenti sulle modalità di contribuzione";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2011, n. 467 avente per oggetto "Attuazione comma del 93 articolo 2 della legge regionale del 24 dicembre 2010 n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria

regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25)”;

- VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 24 dicembre 2012 n. U00431 “La Valutazione Multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio” che definisce gli elementi minimi di organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 avente per oggetto il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)”;
- VISTO l’art. 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42 recante “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”, convertito con modifiche dalla legge del 26 maggio 2016, n. 89;
- VISTA l’articolo 2, commi 87-91 della legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2014, n. 933 avente per oggetto “Attuazione art. 2, commi da 87 a 91 della legge regionale del 14 luglio 2014 n. 7 "Disposizioni concernenti la compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale”;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 17 maggio 2016, n. 255 avente per oggetto “Agevolazioni fiscali per gli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani accreditate. Ambito applicativo”;
- VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 1 luglio 2016 n. U00234 «Decreto del Commissario ad Acta 3 marzo 2016, n. U00062 “DCA 562/2015: Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie; prestazioni terapeutiche e socio riabilitative in strutture ad alta, media e bassa intensità assistenziale socio-sanitaria. Compartecipazione alla spesa ai sensi del DPCM 29 novembre 2001. Differimento termini.” Differimento termini» in cui si è stabilito di differire l’attivazione della compartecipazione in favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie dal 1 luglio 2016 al 1 gennaio 2017;

VISTA la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare quanto disposto al capo VII in materia di integrazione socio sanitaria;

RAVVISATA l’opportunità di rafforzare in ogni provvedimento amministrativo e processo organizzativo territoriale la pratica dell’integrazione socio sanitaria ad ogni livello, sia istituzionale che professionale e, in particolare, prevedere con le disposizioni contenute nella presente deliberazione una effettiva armonizzazione delle regole riguardanti l’accesso ai servizi erogati dalle RSA e dalle strutture riabilitative di mantenimento;

RITENUTO opportuno di introdurre con le disposizioni contenute nella presente deliberazione i primi elementi di un percorso atto ad assicurare la gestione e l’erogazione coordinata ed integrata delle prestazioni socio-sanitarie;

VISTA la legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” e in particolare l’articolo 6 “Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale. Sostegno al reddito di soggetti a rischio di esclusione sociale”;

PRESO ATTO che l’art. 6, comma 1 della suddetta legge ha provveduto a modificare l’articolo 2, commi 87 e 88 della legge regionale 14 luglio 2014 n. 7 stabilendo che la quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime di mantenimento residenziale e semiresidenziale a carico dell’assistito è corrisposta dal comune, ovvero compartecipata in misura integrale o parziale dall’assistito, nei limiti e secondo le fasce di reddito ai fini ISEE fissate con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, e che tale compartecipazione è graduata proporzionalmente fino al raggiungimento della fascia di reddito ai fini ISEE di € 20.000,00 al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell’assistito;

PRESO ATTO che il comma 1 ha fatto divieto ai comuni di introdurre criteri di accesso alla compartecipazione più stringenti, ovvero altre forme di contribuzione a carico dell’utenza rispetto a quelli previsti dalla suindicata deliberazione;

PRESO ATTO che il comma 1 ha, altresì, stabilito che in caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura di degenza;

PRESO ATTO che il comma 1 dello stesso art. 6 dispone che la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale e che tali disposizioni si applicano anche in riferimento alla quota sociale per le prestazioni socioriabilitative psichiatriche;

PRESO ATTO che i comuni usufruiranno di tale compartecipazione sulla base di un modello adottato con deliberazione della Giunta regionale, che disciplini modalità e tempi entro i quali i comuni stessi, compiuti le verifiche in merito alle dichiarazioni ISEE, certificano alla Regione, anche in forma telematica, le spese inerenti la compartecipazione comunale alla quota sociale, necessari all'erogazione del contributo regionale in favore dei comuni in acconto entro il 31 marzo di ogni anno, salvo il relativo conguaglio da effettuare in sede di rendicontazione;

PRESO ATTO che il comma 1 dello stesso art. 6 stabilisce che i comuni possono utilizzare per il pagamento degli oneri relativi al concorso alla quota sociale delle prestazioni assistenziali di rilevanza sociale di propria competenza, relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015, previa autorizzazione delle strutture regionali competenti, le disponibilità residue di risorse trasferite dalla Regione e afferenti alle politiche sociali, fatta esclusione per le risorse provenienti da fondi statali e per le risorse destinate a misure specifiche dei piani sociali di zona;

RITENUTO, pertanto, di dovere dare attuazione alle sopracitate disposizioni di legge, individuando le disposizioni attuative in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le strutture che erogano attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale accreditate con il SSR che, in particolare, disciplinino:

- le modalità di calcolo della quota di contribuzione comunale e della corrispondente quota di contribuzione dell'utenza, graduata proporzionalmente in base al reddito ISEE fino al raggiungimento della soglia ISEE pari a € 20.000,00 al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell'assistito;
- le modalità di contribuzione regionale agli oneri sostenuti dai comuni per l'integrazione della quota sociale di compartecipazione comunale;
- le modalità e i tempi di certificazione e di rendicontazione alla Regione delle spese inerenti la compartecipazione comunale;
- le modalità di utilizzo delle disponibilità residue trasferite dalla Regione e afferenti alle politiche sociali che i comuni possono utilizzare per il pagamento degli oneri relativi al concorso alla quota sociale di propria competenza relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015;

RITENUTO, altresì, nelle more dell'adozione del sistema telematico di certificazione delle spese, di dover adottare in attuazione del comma 1, lettera b) dell'articolo 6 della legge regionale n. 12/2016 il modello di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni in favore degli utenti ospiti in RSA e strutture riabilitative di mantenimento per l'accesso alla compartecipazione regionale alla spesa, di cui all'allegato B parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il comma 3 dello stesso art. 6 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 2, comma 89, della l.r. 7/2014 nell'ambito delle risorse iscritte, a legislazione

vigente, nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” che, per l’anno 2016, ammontano a 41.000.000,00 euro, di cui 3.500.000,00 euro relative al contributo regionale per le prestazioni socioriabilitative psichiatriche e che, a decorrere dall’anno 2017 si provvederà nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e relativi principi applicativi;

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta regionale del 10 ottobre 2016, n. 15001 che, tra le azioni relative alla programmazione degli stanziamenti per gli interventi e servizi sociali, prevede lo stanziamento complessivo di € 37.500.000,00 per la copertura degli oneri relativi al concorso regionale alle spese per l’integrazione della quota sociale per le RSA e le strutture riabilitative di mantenimento, nell’ambito della Missione 12 – Programma 02 sul capitolo di spesa H41940, comprensivo dell’importo di 20.000.000,00 già oggetto di specifica finalizzazione con DGR 120/2016;

RITENUTO necessario sostenere le amministrazioni comunali assicurando il rimborso regionale degli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale in favore degli utenti ospiti delle RSA e delle strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale a partire dal 1° gennaio 2016 e, pertanto, provvedere al rimborso per l’esercizio finanziario 2016 nel limite massimo di cui alla sopracitata proposta di deliberazione di Giunta regionale;

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nella presente deliberazione sono fondamentali per poter godere del diritto di accesso alla prestazione sociale agevolata così come disposto dall’art. 6 della legge regionale 12/2016, introducendo disposizioni più favorevoli per l’utenza;

PRESO ATTO che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 2 dello Statuto regionale, è stata dichiarata l’urgenza della legge 12/2016 che è entrata in vigore, secondo quanto previsto dall’articolo 37 della medesima legge, a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

CONSIDERATO, altresì, che per compensare i maggiori oneri gravanti sulle amministrazioni comunali conseguenti all’applicazione dell’art. 6 della legge regionale 12/2016 si è provveduto all’innalzamento dello stanziamento regionale per un importo corrispondente al 50% del fabbisogno comunale stimato per l’intero esercizio finanziario 2016;

RITENUTO, pertanto, contemperando gli interessi pubblici e privati coinvolti dalle disposizioni di legge, di applicare i criteri per la determinazione della compartecipazione degli utenti alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2016 e che, dalla stessa data, risultano abrogate le previgenti deliberazioni di Giunta regionale in materia;

CONSIDERATO che il comma 3 del articolo 2-sexies del d. l. 42/2016 stabilisce che “gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti”;

VISTA la circolare Inps del 25 luglio 2016, n. 137 avente ad oggetto: “Modifica del calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. Articolo 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89”;

CONSIDERATO che la sopracitata circolare precisa al punto 4) che, come da espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la decorrenza dell'ISEE ricalcolato secondo le nuove modalità disposte dall' art. 2 sexies della legge 89/2016, è rimessa alla valutazione del singolo ente erogatore della specifica prestazione sociale agevolata cui è demandata, in conformità a quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo, l'adozione degli atti attuativi anche normativi conseguenti alle nuove disposizioni, disciplinando sia l'eventuale prosecuzione delle prestazioni in corso di erogazione, che sono salve fino a trenta giorni dall'entrata in vigore della predetta legge di conversione, sia l'erogazione delle nuove prestazioni sociali agevolate per il periodo successivo a tale data;

RITENUTO opportuno, ai fini di non aggravare il procedimento amministrativo comunale, di stabilire esclusivamente per le prestazioni in corso di erogazione che gli ISEE prodotti a partire da gennaio 2016 sono utilizzati fino alla data di validità degli stessi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del DPCM 159/2013;

RITENUTO di dover approvare l'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante le modalità attuative dell'art. 6, commi da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale accreditate con il SSR;

RITENUTO di dover approvare l'allegato B, parte integrante della presente deliberazione, recante il modello di rendicontazione per l'accesso alla compartecipazione regionale alla spesa sostenuta dai comuni in favore degli utenti ospiti delle RSA e strutture riabilitative di mantenimento;

RITENUTO ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2016, di rimettere il presente atto alla competente commissione consiliare ai fini dell'acquisizione del previsto parere;

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 2.11.2016 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente

1. di concorrere agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale in favore degli utenti ospiti delle RSA e delle strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale a partire dall'esercizio finanziario 2016, per il quale, con proposta di deliberazione di Giunta regionale del 10 ottobre 2016, n. 15001, si è previsto lo stanziamento complessivo di € 37.500.000,00;
2. di procedere all'erogazione dell'acconto del contributo regionale ai comuni per la spesa relativa alla quota sociale di compartecipazione comunale entro in 31 marzo di ogni anno sulla base dell'importo certificato dai comuni stessi in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente;
3. di procedere, a chiusura dell'istruttoria delle rendicontazioni, all'assegnazione definitiva delle somme in favore dei singoli comuni che saranno conguagliate col successivo atto di riparto;
4. di procedere, per l'esercizio finanziario 2016, all'erogazione dell'acconto del contributo regionale ai comuni per la spesa relativa alla quota sociale di compartecipazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
5. di approvare l'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante le modalità attuative dell'art. 6, commi 1 - 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale, accreditate con il SSR;
6. di approvare l'allegato B, parte integrante della presente deliberazione, recante il modello di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni in favore degli utenti ospiti in RSA e strutture riabilitative di mantenimento per l'accesso alla compartecipazione regionale alla spesa;
7. di stabilire che, esclusivamente per le prestazioni in corso di erogazione, gli ISEE prodotti a partire da gennaio 2016 sono utilizzati fino alla data di validità degli stessi;
8. di provvedere con successivo atto a dettare le indicazioni applicative relative alle prestazioni socioriabilitative psichiatriche di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 12/2016;
9. di stabilire che le disposizioni contenute nella presente deliberazione, ivi compresi i criteri di determinazione della compartecipazione degli utenti alla quota sociale di cui all'allegato A, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2016 e, pertanto, dalla stessa data, risultano abrogate le previgenti deliberazioni di Giunta regionale in materia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.